

## Indice

<b>TITOLO I</b>	<b>- DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
<b>Capo I</b>	<b>- Generalità</b>	<b>4</b>
Art. 1	- <i>Principi e metodi</i>	4
Art. 2	- <i>Disciplina e composizione</i>	4
Art. 3	- <i>Ambiti omogenei di applicazione</i>	4
Art. 4	- <i>Definizioni</i>	5
Art. 5	- <i>Progetti: norma di indirizzo</i>	7
Art. 6	- <i>Progetti unitari di valorizzazione</i>	7
<b>TITOLO II</b>	<b>- MEZZI PUBBLICITARI ED ELEMENTI DI ARREDO</b>	<b>9</b>
<b>Capo I</b>	<b>- Generalità</b>	<b>10</b>
Art. 7	- <i>Caratteristiche tecniche</i>	10
Art. 8	- <i>Dimensioni dei cartelli pubblicitari</i>	10
Art. 9	- <i>Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari</i>	10
Art. 10	- <i>Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi</i>	11
Art. 11	- <i>Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza</i>	12
Art. 12	- <i>Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio</i>	15
<b>Capo II</b>	<b>- Mezzi pubblicitari</b>	<b>16</b>
Art. 13	- <i>Preinsegne</i>	16
Art. 14	- <i>Insegne di esercizio: tipologia, inserimento e illuminazione</i>	16
Art. 15	- <i>Insegne di esercizio: dimensioni</i>	16
Art. 16	- <i>Insegne di esercizio: posizionamento</i>	17
Art. 17	- <i>Insegne di esercizio: tipologie, materiali, ecc. per ambiti omogenei</i>	17
Art. 18	- <i>Insegne di esercizio: perpendicolari alla parete (a bandiera)</i>	18
Art. 19	- <i>Targhe indicanti arti, mestieri e professioni</i>	18
Art. 20	- <i>Attività storiche: marchio distintivo</i>	19
Art. 21	- <i>Centro commerciale naturale: marchio distintivo</i>	19
Art. 22	- <i>Impianti pubblicitari di servizio</i>	19
Art. 23	- <i>Divieti</i>	20
<b>Capo III</b>	<b>- Elementi di arredo</b>	<b>21</b>
Art. 24	- <i>Vetrine (con o senza porta)</i>	21
Art. 25	- <i>Serramenti esterni (a piano terra)</i>	21
Art. 26	- <i>Tende frangisole</i>	21
Art. 27	- <i>Attrezzature espositive sussidiarie</i>	23
Art. 28	- <i>Bacheche</i>	24
Art. 29	- <i>Campanelli e citofoni</i>	24
Art. 30	- <i>Transenne, parapetti, cestini e dissuasori</i>	24
Art. 31	- <i>Corpi illuminanti</i>	24
Art. 32	- <i>Deroghe</i>	24
<b>TITOLO III</b>	<b>- ATTREZZATURE SU SPAZIO PUBBLICO</b>	<b>26</b>
<b>Capo I</b>	<b>- Principi generali</b>	<b>27</b>
Art. 33	- <i>Oggetto e finalità</i>	27
Art. 34	- <i>Campo di applicazione</i>	27
Art. 35	- <i>Dehors</i>	27
Art. 36	- <i>Progetto dei dehors</i>	28
Art. 37	- <i>Collocamento e dimensionamento delle attrezzature</i>	28
Art. 38	- <i>Rilascio della concessione</i>	28

Art. 39 - <i>Durata della concessione</i>	28
Art. 40 - <i>Sospensione, decadenza, revoca della concessione</i>	29
<b>Capo II - Norme di carattere tecnico ed estetico</b>	<b>30</b>
Art. 41 - <i>Elementi componenti i dehors</i>	30
Art. 42 - <i>Chioschi, edicole, ecc.</i>	31
Art. 43 - <i>Fioriere e vasi portafiori</i>	32
Art. 44 - <i>Faretti</i>	32
<b>TITOLO IV - UTILIZZO DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'</b>	<b>33</b>
<b>Capo I - Salvaguardia dell'immagine urbana</b>	<b>34</b>
Art. 45 - <i>Finalità</i>	34
Art. 46 - <i>Utilizzo dell'immagine urbana</i>	34
Art. 47 - <i>Autorizzazione gratuita</i>	34
Art. 48 - <i>Tutela</i>	34
Art. 49 - <i>Sanzioni</i>	34
<b>TITOLO V - TITOLI E SANZIONI</b>	<b>36</b>
<b>Capo I - Procedure</b>	<b>37</b>
Art. 50 - <i>Titolo abilitativo</i>	37
Art. 51 - <i>Autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni</i>	38
Art. 52 - <i>Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni</i>	38
Art. 53 - <i>Autorizzazione ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice</i>	38
Art. 54 - <i>Voltura</i>	39
Art. 55 - <i>Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice</i>	39
Art. 56 - <i>Canoni</i>	40
Art. 57 - <i>Modulistica</i>	40
Art. 58 - <i>Iter procedurale</i>	40
<b>Capo II - Vigilanza e sanzioni</b>	<b>41</b>
Art. 59 - <i>Vigilanza e sanzioni sull'installazione dei mezzi pubblicitari</i>	41
Art. 60 - <i>Controllo sui titoli e sulle opere eseguite e relative sanzioni</i>	41
<b>Capo III - Disposizioni finali e transitorie</b>	<b>42</b>
Art. 61 - <i>Regime transitorio di adeguamento</i>	42
Art. 62 - <i>Entrata in vigore</i>	42

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Capo I**  
**Generalità**

## **Capo I Generalità**

### **Art. 1 *Principi e metodi***

1. Il presente Regolamento definisce criteri e regole progettuali per lo sviluppo coerente e qualificante dello spazio urbano, nella sua dimensione sia pubblica che privata. A tal fine governa la qualità dello spazio urbano in funzione sia dell'intervento pubblico (arredo urbano, ecc.) che di quello privato (dehors, insegne di esercizio, targhe, tende, ecc.) nel rispetto del codice e del relativo regolamento.

2. Unitamente ad una parte dedicata alla definizione di criteri per la gestione del pubblico decoro, il presente Regolamento prevede una parte dedicata specificatamente all'attuazione degli indirizzi e delle azioni indicate nel Quadro Strategico di Valorizzazione, al fine di promuovere l'immagine della città di Gubbio e fungere da volano per la rivitalizzazione culturale ed economica, in particolare, del centro storico.

### **Art. 2 *Disciplina e composizione***

1. Il presente Regolamento di pubblico ornato disciplina:

- la collocazione dei mezzi pubblicitari e degli elementi di arredo;
- la realizzazione dei "dehors";
- l'utilizzo dell'immagine della città.

2. Il presente Regolamento è costituito da prescrizioni normative e grafiche. In caso di contrasto tra esse prevalgono le prescrizioni normative; se il contrasto è tra prescrizioni grafiche a scala diversa, prevale la scala più dettagliata.

### **Art. 3 *Ambiti omogenei di applicazione***

1. Il territorio comunale, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, è stato suddiviso, all'interno dei centri abitati, nei seguenti ambiti omogenei:

- ambito omogeneo A;
- ambito omogeneo B;
- ambito omogeneo C;

mentre la parte restante viene considerata "fuori" dai centri abitati.

2. L'ambito omogeneo A coincide con la delimitazione del Quadro Strategico di Valorizzazione, come meglio specificato nella Tav. 1.

3. L'ambito omogeneo B coincide con la delimitazione della porzione di aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, ricadenti nelle macroaree urbane, con esclusione dell'ambito omogeneo A, come meglio specificato nella Tav. 1.

4. Per una migliore valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e ambientale si

rimanda all'applicazione della disciplina prevista per l'ambito omogeneo B, anche:

- a. nelle altre aree sottoposte a vincolo paesaggistico - ambientale, ai sensi dell'art. 136 comma 1, lett. c del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
- b. nelle singolarità geologiche (Gola del Bottaccione), vincolata ai sensi dell'art. 136 comma 1, lett. a, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
- c. negli ambiti interessati dal Bacino del Chiascio, vincolati ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. b, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
- d. negli ambiti fluviali, vincolati ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. c, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
- e. nelle aree boscate, vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. g, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
- f. negli ambiti degli usi civici, vincolati ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. h, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
- g. nella zona di interesse archeologico, vincolata ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. m, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
- h. negli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale.

5. L'ambito omogeneo C coincide con la delimitazione delle macroaree, con esclusione degli ambiti omogenei A e B.

#### Art. 4

##### Definizioni

1. Il Regolamento di pubblico ornato assume le definizioni che seguono:

- a. *codice*. Per "codice" si intende il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni;
- b. *regolamento*. Per "regolamento" si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni;
- c. *preinsegna*. Per "preinsegna" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;
- d. *insegna di esercizio*. Per "insegna di esercizio" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
- e. *targa indicante arti, mestieri e professioni*. Per "targa indicante arti, mestieri e professioni" si intende l'insegna di esercizio apposta sul portone o sulla muratura a lato della porta che dà accesso ai locali;
- f. *sorgente luminosa*. Per "sorgente luminosa" si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o

- planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
- g. *cartello*. Per “cartello” si intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. . Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;+
- h. *striscione, locandina e stendardo*. Per “striscione, locandina e stendardo” si intende l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
- i. *segno orizzontale reclamistico*. Per “segno orizzontale reclamistico” si intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- j. *impianto pubblicitario di servizio*. Per “impianto pubblicitario di servizio” si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, totem o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
- k. *impianto di pubblicità o propaganda*. Per “impianto di pubblicità o propaganda” si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- l. *pubblicità generica*. Per “pubblicità generica” si intendono le scritte, i simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede la produzione, di qualsiasi natura essa sia, che contengono l’indicazione della merce (marchi di fabbrica, ecc.);
- m. *centro abitato*. Per “centro abitato” si intende l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Ai fini dell’applicazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, del Piano Regolatore Generale, parte operativa e del presente Regolamento, per la parte urbanizzata, il centro abitato si considera coincidente con il perimetro delle macroaree;
- n. *confine stradale*. Per “confine stradale” si intende il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;
- o. *sede stradale*. Per “sede stradale” si intende la superficie compresa entro i confini stradali, comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza;
- p. *carreggiata*. Per “carreggiata” si intende la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in

- genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine;
- q. *banchina*. Per “banchina” si intende la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati;
  - r. *corsia*. Per “corsia” si intende la parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli;
  - s. *marciapiede*. Per “marciapiede” si intende la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;
  - t. *parcheggio*. Per “parcheggio” si intende l’area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
2. Ulteriori definizioni specifiche sono riportate nei relativi articoli del presente Regolamento.

#### Art. 5

##### *Progetti: norma di indirizzo*

1. Negli ambiti omogenei A, B e C, quanto previsto dal presente Regolamento deve essere realizzato con un “disegno” contemporaneo, escludendo ogni riferimento mimetico a design finto storico.
2. I tipi di carattere, i materiali e i colori che devono essere utilizzati, fatti salvi i marchi registrati, sono quelli individuati nei vari articoli e riportati specificatamente nell’Allegato A.

#### Art. 6

##### *Progetti unitari di valorizzazione*

1. Per la valorizzazione dei valori storici architettonici e/o ambientali di una “zona” o di una specifica promozione turistica e commerciale possono essere realizzate sistemazioni permanenti. E’ consentita inoltre la realizzazione di sistemazioni temporanee, in occasione di manifestazioni, nei seguenti periodi dell’anno:
  - a. festività pasquali, 10 gg prima e 10 gg dopo la domenica di Pasqua;
  - b. festa dei Ceri, dal 28 aprile al 10 giugno;
  - c. estate eugubina, dal 1 luglio al 30 agosto;
  - d. mostra mercato del tartufo bianco di Gubbio e dei prodotti agroalimentari, dal 15 ottobre al 15 novembre;
  - e. Gubbio città del Natale, dal 1 dicembre al 30 gennaio.Le sistemazioni permanenti e/o le sistemazioni temporanee devono essere realizzate attraverso la redazione di progetti unitari di valorizzazione.
2. I progetti unitari di valorizzazione, sia per zona, sia per via o parte di essa, che per piazza, possono essere presentati da almeno i 2/3 degli operatori (organizzati nei modi e nelle forme di legge), o dal Comune di Gubbio, e possono prevedere sia mezzi pubblicitari, sia elementi di arredo, sia attrezzature, nonchè l’utilizzo dello spazio pubblico.
3. I progetti unitari di valorizzazione, che possono essere redatti anche in deroga al presente Regolamento, devono essere approvati dalla Giunta comunale previa

conferenza di servizi.



**TITOLO II**  
**MEZZI PUBBLICITARI ED ELEMENTI DI ARREDO**

**Capo I**  
**Generalità**

**Capo II**  
**Mezzi pubblicitari**

**Capo III**  
**Elementi di arredo**

## Capo I Generalità

### Art. 7

#### *Caratteristiche tecniche*

1. Le preinsegne, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, installati fuori o entro i centri abitati, devono essere sottoposti, a cura dei soggetti interessati, a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione e mantenuti sempre in perfetto ordine.
2. Qualora venisse accertata una carenza sullo stato di conservazione, il servizio Polizia municipale deve richiederne il ripristino assegnando un congruo termine, decorso il quale deve procedere alla rimozione coattiva, con rivalsa delle spese a carico dei soggetti interessati.

### Art. 8

#### *Dimensioni dei cartelli pubblicitari*

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.
2. Le preinsegne, se installate fuori dai centri abitati, devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 100 cm × 20 cm e superiori di 150 cm × 30 cm. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e siano oggetto di un'unica autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del codice.
3. Le preinsegne, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati devono rispettare quanto previsto al Capo II - Mezzi pubblicitari.

### Art. 9

#### *Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari*

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in

opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del codice.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,50 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,10 m rispetto al piano della carreggiata.

6. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

#### **Art. 10**

##### *Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi*

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione:

- ad una distanza inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati;
- ad una distanza inferiore a 100 m, nei centri abitati.

3. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi non possono essere installati:

- a. ad una distanza inferiore a 50 m da chiese, ospedali e case di riposo;

- b. ad una distanza inferiore a 50 m dai beni culturali di interesse artistico e storico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
  - c. nelle zone vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
4. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

#### Art. 11

##### *Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza*

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. 3 m dal limite della carreggiata;
- b. 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c. 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d. 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e. 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f. 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g. 100 m dal punto di tangenza delle curve, come definite all'art. 3, comma 1, punto 20, del codice;
- h. 250 m prima delle intersezioni;
- i. 100 m dopo le intersezioni;
- j. 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b. in corrispondenza delle intersezioni;
- c. lungo le curve, come definite all'art. 3, comma 1, punto 20, del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e

pendenza superiore a 45°;

- e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f. sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g. sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, qualora consentito, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23, comma 6, del codice:

- a. 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b. 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d. 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lett. c, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 1,20 m, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque:

- fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata;
- entro i centri abitati, ad una distanza non inferiore a 1,20 m dal limite della carreggiata.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra devono essere collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie

inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2.

9. Gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, nei centri abitati, sempreché siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, del codice, devono essere installati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a. 1,20 m dal limite della carreggiata;
- b. 10 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c. 20 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d. 10 m dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione;
- e. 20 m prima dei segnali di indicazione;
- f. 10 m dopo i segnali di indicazione;
- g. 30 m dal punto di tangenza delle curve, come definite all'art. 3, comma 1, punto 20, del codice;
- h. 20 m prima delle intersezioni;
- i. 10 m dopo le intersezioni;
- j. 50 m dagli imbocchi delle gallerie.

10. La diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali, è consentita sia nel rispetto dell'art. 23, comma 1, del codice che delle seguenti caratteristiche:

- a. dimensioni delle transenne: contenute entro i limiti inferiori di 95 cm x 85 cm e superiori di 105 cm x 100 cm;
- b. dimensioni degli spazi pubblicitari: contenute entro i limiti inferiori di 50 cm x 70 cm e superiori di 60 cm x 85 cm;
- c. colori consentiti per le transenne: nero (RAL 9004 opaco) e grigio (RAL 7012 opaco);
- d. colori consentiti per gli spazi pubblicitari: tutti, fatte salve le limitazioni previste dal codice e dal relativo regolamento per i colori rosso e verde.

11. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

12. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,50 m.

13. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

14. Nei centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 3 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

15. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

16. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lett. b, c, d, e, f ed h. In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari deve essere rispettata una distanza minima di 100 m.

## Art. 12

### *Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio*

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione di servizio o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 3% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del regolamento.

## Capo II Mezzi pubblicitari

### Art. 13 *Preinsegne*

1. Negli ambiti omogenei A, B e C possono essere installate preinsegne di forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 100 cm x 20 cm e superiori di 150 cm x 30 cm. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano le stesse dimensioni e siano oggetto di un'unica tipologia di comunicazione.
2. Le preinsegne devono essere installate dal Comune di Gubbio, sulla base di un progetto unitario e su zone preventivamente individuate.
3. Gli oneri necessari per la progettazione, l'installazione e la manutenzione devono essere sostenuti dagli interessati.

### Art. 14 *Insegne di esercizio: tipologia, inserimento e illuminazione*

1. Le insegne di esercizio possono essere realizzate nelle seguenti tipologie:
  - a. pannelli;
  - b. scritte a rilievo su pannelli;
  - c. caratteri separati;
  - d. vetrofanie;come meglio illustrato nella Tav. 2.
2. Le insegne di esercizio possono essere inserite nelle seguenti modalità:
  - a. a contatto con la parete;
  - b. distaccate e parallele alla parete;
  - c. perpendicolari alla parete (a bandiera);
  - d. distanti dall'edificio;
  - e. all'interno dell'edificio;come meglio illustrato nella Tav. 2.
3. Le insegne di esercizio possono essere illuminate nelle seguenti modalità:
  - a. da fonte luminosa esterna;
  - b. da fonte luminosa interna (a cassonetto);
  - c. da luce riflessa sull'edificio (con fonte luminosa all'interno del carattere, che deve oscurare la fonte luminosa);
  - d. da luce propria (tubo luminoso o lettere scatolate);come meglio illustrato nella Tav. 2.

### Art. 15 *Insegne di esercizio: dimensioni*

1. Negli ambiti omogenei A e B, le insegne di esercizio non devono superare le seguenti dimensioni:
  - a. se inserite in orizzontale: 40 cm di altezza, con larghezza pari alla larghezza del vano



- di apertura;
- b. se inserite in verticale: 40 cm di larghezza, con altezza pari alla larghezza del vano di apertura;
- c. per le aperture sormontate da archi a tutto sesto, a sesto ribassato o a sesto acuto, i pannelli, tenuti arretrati di almeno 3 cm rispetto al filo esterno della facciata, devono rispecchiare la forma della lunetta.

#### Art. 16

##### *Insegne di esercizio: posizionamento*

1. Le insegne di esercizio devono essere posizionate nei seguenti modi:
  - a. nell'ambito omogeneo A: esclusivamente al piano terra dell'edificio, all'interno delle aperture ed arretrate di almeno 3 cm rispetto al filo esterno dell'edificio;
  - b. nell'ambito omogeneo A, per le attività commerciali, turistico ricettive, per i pubblici esercizi, per l'artigianato di servizio compatibile con l'ambiente urbano, possono essere installate in orizzontale al di sopra delle aperture dell'ingresso principale dell'esercizio oppure, in presenza di archi a tutto sesto, a sesto acuto, a sesto ribassato o di elementi architettonici di pregio, lateralmente alle aperture, in orizzontale, ad un'altezza minima da terra di 2,20 m e di lunghezza massima pari alla larghezza del vano di apertura. In entrambi i casi devono essere realizzate con tipologia 1c (caratteri separati) in ferro nero (RAL 9004 opaco), ferro grigio (RAL 7012 opaco), bronzo, rame, pietra arenaria, legno ed, eventualmente, illuminate da luce riflessa sull'edificio (con fonte luminosa all'interno del carattere, che deve oscurare la fonte luminosa);
  - c. nell'ambito omogeneo B, per tutte le categorie di esercizi, oltre che all'interno delle aperture, possono essere poste come previsto alla lett. b, ma con tipologia, materiali e luminosità previsti per l'ambito.

#### Art. 17

##### *Insegne di esercizio: tipologie, materiali, ecc. per ambiti omogenei*

1. Nell'ambito omogeneo A sono consentite insegne di esercizio, che devono essere realizzate in: ferro nero (RAL 9004 opaco), ferro grigio (RAL 7012 opaco), bronzo, rame, ottone, cor-ten, pannelli plastici con scritte piane, acciaio non lucido, pietra arenaria, legno e pannelli in legno con scritte non fluorescenti:
  - a. collocate entro il vano di apertura e non sporgenti rispetto al filo esterno della facciata di:
    - tipologia: 1a, 1b, 1c (con distacco massimo dalla parete di 4 cm) e 1d;
    - modalità di inserimento: 2a, 2b e 2c (nel rispetto di quanto previsto all'art. 18, comma 2);
    - modalità di illuminazione: 3b, 3c e 3d;
  - b. nelle posizioni e per le categorie di cui all'art. d, comma 1, lett. b, come segue:
    - tipologia: 1c;
    - modalità di inserimento: 2a e 2b;
    - modalità di illuminazione: 3b, 3c e 3d.
2. Nell'ambito omogeneo B sono consentite insegne di esercizio, che devono essere realizzate in: ferro nero (RAL 9004 opaco), grigio (RAL 7012 opaco), bronzo, rame, ottone, cor-ten o metallo color cor-ten (RAL 8011 opaco), pannelli plastici con scritte piane, acciaio non lucido, pietra arenaria o travertino, legno e pannelli di legno,

materiali plastici e neon:

- tipologia; 1a, 1b, 1c (con distacco massimo dalla parete di 4 cm) e 1d;
- modalità di inserimento: 2a, 2b e 2c;
- modalità di illuminazione: 3a, 3b, 3c e 3d.

2. Nell'ambito omogeneo C sono consentite insegne di esercizio di tutti i tipi previsti dal presente Regolamento, purchè non in contrasto con il codice e il relativo regolamento.

#### **Art. 18**

##### ***Insegne di esercizio: perpendicolari alla parete (a bandiera)***

1. Negli ambiti omogenei B e C, le insegne di esercizio inserite perpendicolari alla parete (a bandiera) devono essere realizzate:

- a. delle dimensioni massime di 80 cm x 40 cm, se a sviluppo orizzontale;
- b. delle dimensioni massime di 40 cm x 200 cm, se a sviluppo verticale;
- c. con uno spessore massimo di 10 cm per le insegne luminose e di 5 cm per quelle non luminose;
- d. ad una altezza da terra non inferiore a 2,40 m.

2. Nell'ambito omogeneo A le insegne di esercizio inserite perpendicolari alla parete (a bandiera) devono essere realizzate:

- a. delle dimensioni massime di 40 cm x 50 cm sia a sviluppo orizzontale che verticale;
- b. con uno spessore massimo di 10 cm per le insegne luminose e di 5 cm per quelle non luminose;
- c. ad una altezza da terra non inferiore a 2,40 m;

e non possono essere installate nelle seguenti vie: piazza 40 Martiri, via Mazzatinti, via Reposati, via Vincenzo Armani, piazza S. Pietro, via Nelli, via Dante, via Maffei, via Francesco Fabiani, via Aurelio Saffi, via Palmerucci, via Cairoli, via Felice Cavallotti, via della Repubblica, via Ambrogio Piccardi, via Cavour, via Gabrielli, via del Popolo, via Nicola Vantaggi, via Beccoli, piazza Giordano Bruno, piazza Bosone, via XX Settembre, via Baldassini, via Savelli della Porta, via Mazzini, corso Garibaldi, piazza San Giovanni, viale del Teatro Romano, via Tifernate, via del Fosso, borgo di S. Lucia, largo della Pentapoli, via Campo di Marte, via Giacomo Matteotti, via di Porta Romana, via della Piaggiola.

#### **Art. 19**

##### ***Targhe indicanti arti, mestieri e professioni***

1. Negli ambiti omogenei A e B, le targhe indicanti arti, mestieri e professioni:

- a. quando apposte in facciata devono avere dimensioni e foggia tali da ben armonizzarsi con l'aspetto esteriore dell'edificio e non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici e decorativi della facciata;
- b. non possono essere posizionate su elementi architettonici (cornici, fregi, pietre squadrate di contorno alle aperture, ecc.), ma raggruppate in un'unica colonna disposta a lato degli stipiti dei vani, a distanza minima di cm 5. Qualora non fosse possibile devono essere posizionate sull'infisso dell'apertura.

2. Nell'ambito omogeneo A, le targhe indicanti arti, mestieri e professioni:

- a. possono essere realizzate in ottone, vetro trasparente di tipo "antinfornio" non

- colorato, o pietra arenaria, e presentare, nel caso di più unità, forma e dimensioni uniformi;
- b. devono avere lastre di fondo piane e costituite da un unico materiale senza presentare né accostamenti né incastri di alcun tipo;
  - c. devono avere caratteri di tipo semplificato, come riportato nell'Allegato A, che possono essere inchiostriati con colore nero (RAL 9004 opaco) o rosso (RAL 3005 opaco).
3. Le targhe indicanti arti, mestieri e professioni devono essere realizzate:
- a. delle dimensioni massime di 30 cm x 20 cm x 2 cm, negli ambiti omogenei A e B;
  - b. delle dimensioni massime di 45 cm x 35 cm x 2 cm, nell'ambito omogeneo C.

#### **Art. 20**

##### ***Attività storiche: marchio distintivo***

1. Il Comune di Gubbio istituisce un Registro delle attività storiche di tipo commerciale, artigianale, turistico ricettivo, per i pubblici esercizi, che svolgono l'attività da anni e che contribuiscono a valorizzare, tutelare e sostenere l'immagine della città.
2. Nel Registro devono essere individuate due categorie:
  - a. *locale e attività di rilevante interesse storico*. Si definisce "locale e attività di rilevante interesse storico", l'attività gestita, per oltre 50 anni, dalla stessa famiglia, nello stesso locale;
  - b. *attività storica*. Si definisce "attività storica", l'attività gestita, per oltre 50 anni, dalla stessa famiglia o gestori diversi, anche se non nello stesso locale.
3. Alle attività, di cui al comma 2, una volta inserite nel Registro, con adesione volontaria, ai fini della loro pubblica identificazione, viene rilasciato, dal Comune di Gubbio, uno specifico marchio distintivo, ed inserite nel sito internet del Comune di Gubbio.
4. Ogni attività può esporre il marchio distintivo del Registro e farne uso nella propria attività pubblicitaria, anche collegata con il sito internet del Comune di Gubbio.

#### **Art. 21**

##### ***Centro commerciale naturale: marchio distintivo***

1. Gli esercizi commerciali, artigianali e i pubblici esercizi, facenti parte del centro commerciale naturale, previsto dal Quadro Strategico di Valorizzazione, possono esporre il marchio distintivo e farne uso nella propria attività pubblicitaria.
2. Il marchio distintivo, che deve riportare l'anno di riferimento, deve essere rilasciato annualmente, dal "centro commerciale naturale", previo assenso del Comune di Gubbio.

#### **Art. 22**

##### ***Impianti pubblicitari di servizio***

1. Negli ambiti omogenei A, B e C, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11, comma 9,

possono essere installati impianti pubblicitari di servizio (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, totem o simili) recanti anche uno spazio pubblicitario.

2. Gli impianti pubblicitari di servizio devono essere installati dal Comune di Gubbio, sulla base di un progetto unitario e su zone preventivamente individuate.

3. Gli oneri necessari per la progettazione, l'installazione e la manutenzione devono essere sostenuti dagli interessati.

### **Art. 23**

#### ***Divieti***

1. L'installazione di cartelli, di insegne di esercizio, di altri mezzi pubblicitari, di targhe indicanti arti, mestieri e professioni, di tende frangisole, ecc., è vietata:

- a. sulle mura urbane;
- b. sugli elementi di interesse storico architettonico e tipologico che caratterizzano la facciata (cornicioni, fregi, armille di porte o finestre, ecc.).

2. Nell'ambito omogeneo A non è consentita:

- a. l'effettuazione di qualsiasi forma pubblicitaria nello spazio antistante e circostante ai singoli locali occupato a seguito di regolare concessione da parte del Comune di Gubbio;
- b. alcuna pubblicità generica all'esterno degli esercizi, nonché l'indicazione generica delle merci vendute;
- c. l'installazione di insegne di esercizio, targhe, ecc. direttamente dipinte sul paramento di facciata;
- d. nessuna forma pubblicitaria luminosa lampeggiante;
- e. l'installazione sulle pareti esterne degli esercizi di fari o corpi illuminanti di qualsiasi tipo ad eccezione di quanto previsto all'art. 44, comma 1.

3. E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria, permanente o temporanea, ad eccezione delle preinsegne, nella zona del parco dei tre monti e nelle colline a sud della pianura eugubina, visibili dal centro storico e dalla pianura in genere.

### Capo III Elementi di arredo

#### Art. 24 *Vetrine (con o senza porta)*

1. Negli ambiti omogenei A e B:
  - a. gli allestimenti espositivi esistenti, realizzati in legno pregiato, intagliato, intarsiato o altrimenti decorato, ovvero in ferro o altro materiale tradizionale decorato o lavorato artigianalmente, che presentano caratteri stilistici e qualità di apprezzabile interesse storico artistico, devono essere mantenuti. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di restauro;
  - b. le vetrine coeve agli edifici tutelati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle che, seppur posteriori, facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela o comunque siano tipiche di determinati periodi storici, devono essere mantenute. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di restauro.  
In caso di degrado particolarmente accentuato è ammessa la loro sostituzione con nuove vetrine che ne ripropongano i caratteri formali (per foggia, materiale, finitura superficiale, ecc.) in modo tale da non introdurre alterazioni nella composizione architettonica della facciata;
  - c. le nuove vetrine devono essere arretrate rispetto al filo esterno della facciata di almeno 10 cm e devono essere realizzate con materiali e finiture consoni all'immagine storica dell'edificio secondo i criteri prescritti per gli altri tipi di serramenti esterni.

#### Art. 25 *Serramenti esterni (a piano terra)*

1. Negli ambiti omogenei A e B:
  - a. possono essere installate grate, cancelli pieghevoli o serrande avvolgibili, costituiti, esclusivamente, da maglie metalliche a trama geometrica regolare, verniciati a smalto opaco di colore nero o grigio canna di fucile;
  - b. i serramenti e i relativi infissi devono essere arretrati rispetto al filo esterno della muratura di prospetto, di almeno 10 cm, ed installati all'interno dei vani, senza modificare la sagoma né lo spessore originale di stipiti, soglie, architravi e cornici;
  - c. i serramenti di tipo tradizionale, come porte e portoni in legno alla mercantile o ad ante intelaiate e specchiate, devono essere mantenuti. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di restauro;
  - d. coste, cancelli e inferriate, devono essere mantenuti. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di restauro;
  - e. i serramenti difformi da quanto prescritto ai punti a e b, ma debitamente autorizzati possono essere mantenuti fino alla loro sostituzione o ad interventi di manutenzione che interessino la facciata nella sua interezza. In tali casi devono essere sostituiti nel rispetto di quanto prescritto ai punti a e b;
  - f. è vietata l'installazione di cancelli estensibili in lega leggera.

#### Art. 26 *Tende frangisole*

1. Negli ambiti omogeni A (ove consentito), B e C, le tende frangisole:
  - a. non devono arrecare nessun ostacolo alla viabilità, non devono impedire la visione della segnaletica stradale, né della toponomastica (indicante le vie, le piazze, ecc.). Il nulla osta deve essere rilasciato dal servizio Polizia municipale;
  - b. nel caso di aperture uguali afferenti la stessa facciata ed appartenenti alla stessa attività, devono essere uguali.
  
2. Nell'ambito omogeneo A l'installazione di tende frangisole, qualora non arrechi nessun ostacolo alla viabilità, è consentita nelle seguenti vie: corso Garibaldi, via Cairoli, via Felice Cavallotti, via della Repubblica, piazza 40 Martiri (solamente nei lati nord-ovest dei cosiddetti "giardini piccoli"), piazza Bosone, piazza Giordano Bruno, via Savelli della Porta, via Dante (solamente nel tratto da via di Porta Romana a corso Garibaldi), piazza San Pietro, via Falcucci, via Mazzatinti, via Mastro Giorgio, via Francesco Fabiani e via Maffei.
  
3. Negli ambiti omogenei A (ove consentito) e B, l'apposizione di tende frangisole sulle facciate è ammessa solo per le attività commerciali, turistico ricettive, per i pubblici esercizi, per l'artigianato di servizio compatibile con l'ambiente urbano, ma esclusivamente al piano terra, e:
  - a. non devono occultare, o comunque sottrarre alla vista, gli elementi di interesse storico, architettonico e tipologico che caratterizzano la facciata (stipiti, cornici, sopra luce, ecc.);
  - b. devono essere di tipo, materiale (tessuto) e colori in tonalità omogenea (come da Allegato A), tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative della facciata;
  - c. non devono essere realizzate con materiali plastici;
  - d. non devono superare la dimensione dell'apertura, ma essere contenute nel perimetro del vano;
  - e. nel caso del tipo a bauletto, devono essere posizionate all'interno del vano dell'apertura;
  - f. non devono essere sostenute da montanti;
  - g. non devono avere nessun elemento rigido, fisso o mobile, che sporga dal filo esterno della facciata, per una dimensione maggiore di 5 cm, fino ad una altezza di 2,20 m da terra;
  - h. non devono avere uno sbalzo maggiore di 1,20 m, dal filo esterno della facciata;
  - i. non devono avere nessun elemento fisso, compreso l'eventuale cassonetto di ricovero, che sporga, dal filo esterno della facciata, di una dimensione maggiore di 25 cm;
  - j. possono avere appendici verticali, prive di frange e smerlature, sia frontali che laterali, dove, sulla parte anteriore, può essere collocata la scritta pubblicitaria (indicante il nome del titolare e/o dell'attività, ecc.), dell'altezza massima di 25 cm. In tal caso le tende frangisole assumono la fattispecie delle insegne di esercizio;
  - k. se collocate nello stesso edificio, anche in presenza di più attività, devono essere, il più possibile, uniformate per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale. Inoltre le scritte pubblicitarie, anche se diverse per grafia e colore, devono essere reciprocamente compatibili;
  - l. non possono essere installate in presenza di aperture sormontate da archi a sesto acuto;
  - m. nel caso di aperture contigue, in assenza di elementi di interesse storico, architettonico e tipologico, possono essere realizzate in unica soluzione;

comunque nel rispetto di quanto riportato nell'Allegato A.

### Art. 27

#### *Attrezzature espositive sussidiarie*

1. Le attività commerciali, artigianali, turistico ricettive, per i pubblici esercizi, negli ambiti omogenei A, B e C, possono installare attrezzature espositive sussidiarie (quali espositori a mensole, espositori verticali, tavolinetti, cavalletti pubblicitari, piantane portavvisi e locandine) per un massimo di quattro. Tali attrezzature espositive sussidiarie devono essere rimosse ad ogni chiusura serale dell'attività.

2. Nell'ambito omogeneo A le attrezzature espositive sussidiarie devono essere realizzate come segue:

a. *espositori a mensole*. Gli espositori a mensole devono essere composti da un massimo di 3 mensole e dalla struttura portante, specificatamente:

- la struttura portante deve essere realizzata in ferro;
- le mensole, non meno di 2 e non più di 3, devono essere realizzate in legno delle dimensioni massime di 60 cm x 25 cm x 2 cm con angolare di chiusura. Nel caso di 2 mensole deve essere utilizzato, come chiusura di fondo, un piano "espositore";

b. *espositori verticali*. Gli espositori verticali devono essere composti da 3 piani "espositori" e dalla struttura portante, specificatamente:

- la struttura portante deve essere realizzata in ferro;
- i piani "espositori" devono essere realizzati in legno delle dimensioni massime di 60 cm x 25 cm x 2 cm;

c. *tavolinetti*. Ogni esercizio potrà installare (esclusivamente appoggiati a terra), un massimo di 3 tavolinetti. I tavolinetti, dell'altezza massima di 1,20 cm, devono essere composti dalla struttura portante e da un piano di appoggio; specificatamente:

- la struttura portante, compreso il basamento, deve essere realizzata in ferro;
- il piano di appoggio deve essere realizzato in legno delle dimensioni massime di 50 cm x 50 cm x 2 cm;

d. *cavalletti pubblicitari*. Ogni esercizio potrà installare (esclusivamente appoggiato a terra) un solo cavalletto pubblicitario, alla distanza massima di 50 m dall'ingresso dell'attività. I cavalletti pubblicitari devono essere realizzati in legno o lavagna su struttura "chiudibile a libretto" in ferro, delle dimensioni massime di 90 cm x 60 cm x 2 cm;

e. *piantane portavvisi*. Ogni esercizio potrà installare (esclusivamente appoggiata a terra) una sola piantana portavvisi, alla distanza massima di 15 m dall'ingresso dell'attività. Le piantane portavvisi, dell'altezza massima di 1,35 m, devono essere composte da una cornice e dalla struttura portante, specificatamente:

- la struttura portante, compreso il basamento, deve essere realizzata in ferro;
- la cornice deve essere realizzata in legno, delle dimensioni massime di 56 cm x 40 cm x 2 cm;

f. *locandina*. Ogni esercizio potrà installare, affissa a fianco dell'ingresso, una sola locandina. La locandina deve essere realizzata in legno delle dimensioni massime di 48 cm x 36 cm x 5 cm;

come illustrato, in modo indicativo e non esaustivo, nella Tav. 3 e nel rispetto di quanto riportato nell'Allegato A.

3. Ogni esercizio potrà installare al massimo 2 espositori a mensole o espositori verticali (es. due espositori a mensole, o un espositore a mensola e un espositore

verticale, o due espositori verticali), disposti uno a destra e uno a sinistra dell'ingresso. In caso di impedimento possono essere installati entrambi su un lato.

**Art. 28**  
***Bacheche***

1. Gli studi fotografici, i servizi pubblici, i cinema, i teatri, le associazioni culturali e sportive, ai lati dell'ingresso principale dell'esercizio, possono installare una bacheca delle dimensioni massime di 100 cm x 70 cm x 5 cm.

2. Nell'ambito omogeneo A le bacheche devono essere realizzate in legno, come illustrato, in modo indicativo e non esaustivo, nella Tav. 3, ben inserite nell'insieme architettonico, con il lembo superiore mantenuto all'interno della fascia di altezza individuata dalla linea inferiore dell'architrave o dall'imposta dell'arco e distaccate di 5 cm da, eventuali, elementi di interesse storico, architettonico e tipologico che caratterizzano la facciata.

**Art. 29**  
***Campanelli e citofoni***

1. Negli ambiti omogenei A e B, i campanelli e i citofoni:
- a. devono essere adottati in forma unitaria (in presenza di più unità immobiliari) ed essere realizzati in ottone, vetro trasparente di tipo "antinfornuto" non colorato, ferro nero (RAL 9004 opaco) o alluminio grezzo non lucido, preferibilmente verniciato color grigio (RAL 7012 opaco);
  - b. non possono essere posizionati su elementi architettonici (cornici, fregi, pietre squadrate di contorno alle aperture), ma raggruppati in un'unica colonna disposta a lato degli stipiti dei vani, a distanza minima di cm 5.

**Art. 30**  
***Transenne, parapetti, cestini e dissuasori***

1. Nell'ambito omogeneo A:
- a. le transenne e i parapetti, a qualsiasi titolo installati, devono essere realizzati in ferro nero (RAL 9004 opaco) o grigio (RAL 7012 opaco), con disegno lineare;
  - b. i cestini, che devono essere collocati, ove possibile, in affiancamento a posacenere, devono essere realizzati in ferro nero (RAL 9004 opaco) o grigio (RAL 7012 opaco);
  - c. i dissuasori del tipo amovibile, con o senza occhiello porta catena, delle seguenti dimensioni: h = 60 cm, base Ø 16, 4 cm, devono essere realizzati in ghisa di colore grigio.

**Art. 31**  
***Corpi illuminanti***

1. Nell'ambito omogeneo A in caso di rifacimento di intere linee, i corpi illuminanti devono avere linee essenziali "contemporanee".

**Art. 32**  
***Deroghe***

1. A fronte di casi particolari che richiedono di adottare deroghe a quanto disposto dal



TITOLO II, il dirigente del settore Servizi Territoriali e SUAPE può assentire gli interventi specifici richiesti, a condizione che siano dettagliate le ragioni di accettabilità delle soluzioni proposte.

**TITOLO III  
ATTREZZATURE SU SPAZIO PUBBLICO**

**Capo I  
Principi generali**

**Capo II  
Norme di carattere tecnico ed estetico**

## Capo I Principi generali

### Art. 33 *Oggetto e finalità*

1. Il presente Titolo costituisce l'insieme delle norme relative all'occupazione di spazi, aree pubbliche ed aree private gravate da servitù d'uso pubblico, per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione.
2. Il presente Titolo individua le tipologie di occupazione ammissibili in quanto compatibili con il decoro urbano della città di Gubbio, la loro disciplina e localizzazione, determinando i criteri per l'inserimento ambientale delle attrezzature (dehors) e le caratteristiche delle strutture ammesse negli ambiti omogenei A, B e C.

### Art. 34 *Campo di applicazione*

1. Il presente Titolo si applica, negli ambiti omogenei A, B e C, alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande (bar, ristoranti, trattorie, ecc.).
2. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

### Art. 35 *Dehors*

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente, in modo funzionale e armonico, sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico, che organizza, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso e contiguo all'esercizio e all'attività in sede fissa.
2. I dehors sono suddivisi in:
  - a. *dehors stagionale*. Per dehors stagionale si intende la struttura, di cui al comma 1, installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare;
  - b. *dehors permanente*. Per dehors permanente si intende la struttura, di cui al comma 1, installata per un periodo complessivo non inferiore a 180 giorni e non superiore a 5 anni a far data dal rilascio del titolo per l'occupazione del suolo pubblico.
3. I dehors possono essere realizzati nelle seguenti tipologie:
  - a. *Tipo a*: sistema di delimitazione di suolo pubblico e occupazione a terra, senza pedana, senza ringhiera, con eventuale/i ombrellone/i, fioriere e aperta su tutti i lati;
  - b. *Tipo b*: sistema di delimitazione e occupazione a terra di suolo pubblico con pedana, senza ringhiera, con eventuale/i ombrellone/i, fioriere e aperta su tutti i lati. Qualora la pedana superi un dislivello di 20 cm deve essere realizzato il dehors di *Tipo c*;
  - c. *Tipo c*: dehors architettonici: sistema di delimitazione e occupazione a terra di suolo pubblico con pedana, delimitata su tre lati, fatto salvo l'ingresso, con ringhiera in

ferro (di altezza minima 100 cm), con fioriere, e copertura sovrastante con ombrellone/i;

- d. *Tipo d*: dehors architettonici: sistema di delimitazione e occupazione a terra di suolo pubblico con pedana, delimitata su tre lati, fatto salvo l'ingresso, con ringhiera in ferro (di altezza minima 100 cm) con fioriere, con copertura stabile stagionale, con possibilità di chiusura su più lati fino alla copertura;  
come illustrato, in modo indicativo e non esaustivo, nella Tav. 4 e nella Tav. 5 e nel rispetto di quanto riportato nell'Allegato A.

#### **Art. 36**

##### ***Progetto dei dehors***

1. Il progetto dei dehors deve garantire il rispetto e la salvaguardia dei principali assi visivi e con visuali, dalla via o dalla piazza, verso i principali monumenti o edifici vincolati e/o caratterizzanti l'assetto urbano.
2. La rispondenza del progetto a quanto richiesto al comma 1, deve essere dimostrata attraverso un adeguato foto-inserimento.

#### **Art. 37**

##### ***Collocamento e dimensionamento delle attrezzature***

1. I dehors possono essere installati, anche a distanza dall'ingresso dell'attività, a condizione che:
  - a. venga rispettato il codice e il relativo regolamento;
  - b. venga lasciato libero lo spazio necessario al passaggio dei mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo 3,50 m);
  - c. non occultino o comunque non compromettano la vista degli elementi di interesse storico, architettonico e tipologico che caratterizzano la facciata e la pavimentazione della strada.
2. La lunghezza massima consentita, in fregio all'esercizio, è pari al fronte dell'esercizio. Sono previste deroghe, per un massimo di 6,00 m debordanti su altre proprietà, previa autorizzazione dei proprietari da rilasciarsi con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
3. La larghezza massima consentita deve essere stabilita dal servizio Polizia municipale, con apposito parere vincolante, sulla base della verifica di quanto previsto al comma 1, lett. a, e, b.

#### **Art. 38**

##### ***Rilascio della concessione***

1. Le istanze finalizzate al rilascio della concessione devono essere conformi al presente Regolamento e devono essere presentate almeno 60 giorni prima della scadenza naturale del titolo concessorio preesistente, o dell'installazione di una nuova attrezzatura.

#### **Art. 39**

##### ***Durata della concessione***

1. Le concessioni sono continuative per un periodo complessivo non superiore a 5 anni a far data dal loro rilascio.
2. Le occupazioni temporanee, per i dehors stagionali, se ricorrenti e con le stesse precise caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di 5 annualità.

#### Art. 40

##### *Sospensione, decadenza, revoca della concessione*

1. La concessione di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico interessata dalla presenza di dehors viene sospesa nei seguenti casi:
  - a. qualora devono essere realizzati lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull'edificio (ove ha sede l'attività) o su edifici nelle immediate vicinanze;
  - b. mancata apertura dell'esercizio e conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, escluso il periodo di chiusura per ferie;
  - c. qualsiasi motivo di pubblico interesse, tra cui il contrasto o l'incompatibilità con l'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni su area pubblica;
  - d. omesso o parziale pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
  - e. mancato rispetto delle condizioni di decoro e igiene (manutenzione, pulizia e perfetta efficienza tecnico-estetica del manufatto).
2. La concessione decade, a seguito di provvedimento espresso:
  - a. quando il concessionario non ottempera alle prescrizioni della concessione rilasciata;
  - b. in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa;
  - c. quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione contrasti con il decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose;
  - d. quando le attività svolte nel dehors siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica per almeno tre volte, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana;
  - e. in caso di cessazione dell'attività, per rinuncia da parte del titolare, oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa.
3. La concessione può inoltre essere oggetto di revoca, temporanea o definitiva, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. I provvedimenti di decadenza e revoca, salvi casi di particolare urgenza, devono essere preceduti da comunicazione di avvio di procedimento, nel rispetto della vigente normativa, che deve prevedere l'assegnazione di un termine per l'esecuzione della rimozione delle strutture e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, il Comune provvede direttamente con spese a carico del concessionario.

## Capo II Norme di carattere tecnico ed estetico

### Art. 41 *Elementi componenti i dehors*

1. I dehors, di linee sobrie e decorose, senza alcun richiamo a stili o epoche storiche, devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente e, preferibilmente, con materiali ecologici e riciclabili o riciclati.
2. Sugli elementi componenti i de hors possono essere collocati soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
3. I materiali, i colori, ecc., per tutti gli elementi componenti i dehors devono essere scelti tra quelli riportati nell'Allegato A, e possono essere combinati, a scelta del progettista, in relazione alle caratteristiche del contesto.
4. I tavolini devono avere dimensioni contenute (piani di dimensione massima pari a 80x80 cm), strutture in metallo, legno o materiale plastico e piani di appoggio in metallo, legno, pietra o materiale plastico. Sono vietati i tavolini di materiale plastico "tipo balneare".
5. Le sedute (costituite esclusivamente da sedie, sgabelli e poltroncine) devono avere strutture e piani di appoggio in metallo, legno, o materiale plastico. Sono vietate le sedute di materiale plastico "tipo balneare".
6. Gli ombrelloni devono essere costituiti da un sostegno portante, da un basamento e da una *capote*. Il sostegno portante deve essere realizzato in legno o metallo. Il basamento, in legno, metallo, pietra o cemento, deve essere appoggiato al suolo in un unico punto, interno all'area di pertinenza del de hors. Le *capote* devono essere realizzate in tela di cotone, opaca, devono avere geometrie regolari (rettangolare o quadrata) e il loro bordo deve essere privo di frange e smerlature.
7. Nel caso di de hors addossati alla parete esterna dell'esercizio, la copertura può essere realizzata con tende a sbraccio, che devono avere la struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno. Le tende devono essere composte di uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima della tenda ammessa è di 3,50 m dal piano di facciata dell'edificio.
8. Le pedane devono essere realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei de hors o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, marciapiede, ecc.). Quando, per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti e complanarità a percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 20 cm devono essere realizzati elementi di chiusura e delimitazione laterale.
9. Le pedane devono avere il piano di calpestio in legno con eventuali trattamenti protettivi traspiranti (o altro materiale composito a base legnosa) e la struttura di

appoggio in legno o metallo. Possono essere realizzate su più piani. L'altezza massima di ogni singolo piano non deve essere maggiore di 30 cm. Nel caso in cui non si riesca ad ottenere un piano di lunghezza massima di 2 m l'altezza massima può essere elevata fino a 60 cm. L'eventuale collegamento tra i piani deve essere realizzato con gradini, non visibili dalla parte esterna. Lo zoccolo esterno, tra il piano e il terreno deve essere realizzato con lo stesso materiale con cui viene realizzata la pedana.

10. Nel caso di realizzazione di pedane deve essere garantito l'abbattimento delle barriere architettoniche, fatte salve le deroghe di legge.

11. Gli elementi di delimitazione (ringhiere) devono essere realizzati per separare i dehors dalle strade carrabili o dalle aree di sosta.

12. Le delimitazioni devono essere realizzate con strutture a telaio in metallo, con montanti a sezione contenuta, di altezza minima di 100 cm dal piano della pedana e devono essere dotate, all'interno, di pannellature di vetro trasparente di tipo "antinfornuto", non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva.

13. I dehors devono supportare fioriere almeno nei lati minori. Le fioriere possono essere realizzate in cotto o in ceramica o poste in vasche di metallo verniciato, di forma semplificata.

14. Le strutture portanti devono essere concepite all'insegna della essenzialità e della leggerezza e realizzate con montanti appoggiati al suolo, in ferro e/o alluminio verniciati.

15. Le coperture devono essere realizzate in materiale tessile, impermeabile e opaco. In alternativa possono essere realizzate in vetro o materiale plastico di elevata qualità, trasparente, non colorato.

16. I corpi illuminanti devono essere scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors. Devono essere applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo deve essere, indicativamente, assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).

17. Possono essere utilizzati apparecchi per il riscaldamento o la refrigerazione, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, di tipologia semplice e di colore, preferibilmente, acciaio satinato o verniciato grafite.

18. Per una maggiore caratterizzazione, si auspica la realizzazione di un elemento architettonico in elevazione, come riportato nella Tav. 5, sul quale può essere installato o ricavato, sul fronte e/o nella parte superiore, lo stemma del Comune di Gubbio.

**Art. 42**  
**Chioschi, edicole, ecc.**

1. Negli ambiti A e B possono essere realizzati chioschi, edicole o altri vani interamente circoscritti da coperture e pannelli perimetrali, in numero limitato e solo nelle piazze, negli slarghi o nei giardini pubblici, escluse comunque le aree prospicienti le facciate degli edifici pubblici o privati di carattere monumentale. Devono essere collocati in posizione defilata, tale da non intralciare la viabilità pedonale o veicolare, né pregiudicare le visuali del contesto storico, addossati ai prospetti degli edifici senza però sovrapporsi a stipiti, cornici e membrature architettoniche, ovvero distaccati di almeno 2,00 m dalle pareti.
2. Le attrezzature, di cui al comma 1, devono essere realizzate dal Comune di Gubbio, su zone preventivamente individuate e nel rispetto, per quanto possibile, del presente Regolamento.
3. Gli oneri necessari per la progettazione, l'installazione e la manutenzione devono essere sostenuti dagli interessati.

#### **Art. 43**

##### ***Fioriere e vasi portafiori***

1. Le fioriere e i vasi portafiori devono essere realizzati in cotto, in ceramica, o posti in vasche di metallo verniciato, di forma semplificata.
2. Le fioriere e i vasi portafiori possono essere installati:
  - a. a terra; nel qual caso devono avere una vegetazione naturale con fusto ascendente;
  - b. sollevati da terra (appesi), portati e contenuti in appositi elementi in ferro nero (RAL 9004 opaco), di forma semplificata; nel qual caso devono avere una vegetazione naturale del tipo a "cascata".

#### **Art. 44**

##### ***Faretti***

1. Nell'ambito omogeneo A, bar, ristoranti, pub, enoteche, trattorie e simili, possono installare, ai lati dell'ingresso principale, al massimo 2 faretti.
2. I faretti devono essere realizzati in ferro nero (RAL 9004 opaco), di tipo semplificato, con elemento vitreo senza alcuna smartellatura.



**TITOLO IV  
UTILIZZO DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'**

**Capo I  
Salvaguardia dell'immagine urbana**

## **Capo I**

### **Salvaguardia dell'immagine urbana**

#### **Art. 45**

##### ***Finalità***

1. Il paesaggio urbano storico costituisce un bene comune, la cui valorizzazione e gestione è affidata alla pubblica amministrazione.
2. Nel rispetto dei principi che regolano la proprietà privata, l'immagine del patrimonio pubblico e del paesaggio urbano storico che connotano l'identità della comunità eugubina sono da ascrivere al Comune di Gubbio, quale rappresentante della comunità stessa.

#### **Art. 46**

##### ***Utilizzo dell'immagine urbana***

1. Qualsiasi utilizzo dei beni di cui all'art. 45 è soggetto alla preventiva autorizzazione, onerosa, rilasciata dalla Giunta comunale.
2. Sono escluse da tale disposizione le sole immagini di singoli edifici privati utilizzate, anche a fini commerciali, dal proprietario o dall'avente titolo, a condizione che esse non contengano scorci o vedute eccedenti la singola proprietà, e non interessino in tal modo l'assetto morfologico e l'immagine ambientale della città.
3. Le immagini, di cui al comma 2, possono essere esclusivamente utilizzate per la valorizzazione e la pubblicizzazione di elementi e prodotti strettamente pertinenti la proprietà dell'immobile.

#### **Art. 47**

##### ***Autorizzazione gratuita***

1. In considerazione delle finalità per cui l'immagine, di cui all'art. 45, comma 2, viene utilizzata, la Giunta comunale, con provvedimento motivato, può rilasciare l'autorizzazione a titolo gratuito.
2. L'autorizzazione gratuita potrà essere rilasciata qualora l'attività pubblicizzata sia tale da promuovere positivamente l'immagine della città e, anche, per attività che fruiscono del patrocinio comunale.

#### **Art. 48**

##### ***Tutela***

1. L'utilizzazione o l'affissione dei materiali di cui al presente TITOLO può avvenire in tutti gli spazi a ciò destinati dal Comune di Gubbio.
2. Il Comune di Gubbio promuoverà accordi alla scala intercomunale e regionale per la tutela dei principi di cui al presente TITOLO.

#### **Art. 49**

##### ***Sanzioni***

1. L'infrazione delle disposizioni contenute nel presente TITOLO determina l'applicazione delle sanzioni comminate in caso di affissione abusiva di materiali pubblicitari.

**TITOLO V  
TITOLI E SANZIONI**

**Capo I  
Procedure**

**Capo II  
Vigilanza e sanzioni**

**Capo III  
Disposizioni finali e transitorie**

## Capo I Procedure

### Art. 50 *Titolo abilitativo*

1. La realizzazione o l'installazione di quanto previsto al TITOLO I, al TITOLO II e al TITOLO III rientra nelle seguenti fattispecie:

- attività edilizia senza titolo abilitativo;
- interventi eseguibili previa comunicazione;
- interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

2. Rientrano nell'attività edilizia senza titolo abilitativo:

- l'installazione di campanelli e citofoni;
- l'installazione di fioriere e vasi portafiori;
- l'installazione di faretti;

se realizzati nel rispetto del presente Regolamento.

Rientrano inoltre, nell'attività edilizia senza titolo abilitativo:

- l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, senza strutture permanenti infisse al suolo;
- l'installazione di targhe indicanti arti, mestieri e professioni;
- l'installazione di tende frangisole;
- l'installazione di attrezzature espositive ausiliarie (da valutare singolarmente);
- l'installazione di bacheche;
- l'installazione di transenne, parapetti, cestini e dissuasori;

se ricadenti di fuori degli ambiti omogenei A e B e in quelli indicati all'art. 3, comma 4, lett. a, b, c, d, e, f, g (fatte salve altre fattispecie), realizzati nel rispetto del presente Regolamento e che non interessino:

- i beni culturali, come definiti dall'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
- l'edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra, come definita dall'art. 3, comma 2, lett. a, della deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2015, n. 852;
- gli edifici censiti dal Piano Regolatore Generale, parte strutturale, e riportati negli allegati A, B1, B2 e B3 alle Norme Tecniche di Attuazione.

3. Rientrano negli interventi eseguibili previa comunicazione:

- l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, con strutture permanenti infisse al suolo.

4. Rientrano negli interventi soggetti a S.C.I.A. l'installazione di dehors e::

- gli interventi previsti al comma 2, lett. a, b, c, d, e, f;
- gli interventi previsti al comma 3, lett. a;

ricadenti negli ambiti omogenei A e B e in quelli indicati all'art. 3, comma 4, lett. a, b, c, d, e, f, g (fatte salve altre fattispecie) o che interessino:

- i beni culturali, come definiti dall'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
- l'edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra, come definita dall'art. 3, comma 2, lett. a, della deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2015, n. 852;
- gli edifici censiti dal Piano Regolatore Generale, parte strutturale, e riportati negli allegati A, B1, B2 e B3 alle Norme Tecniche di Attuazione.

**Art. 51**

***Autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni***

1. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, come definiti dall'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 52**

***Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni***

1. Gli interventi ricadenti negli ambiti omogenei A, B, e quelli indicati all'art. 3, comma 4, lett. a, b, c, d, e, f, g (fatte salve altre fattispecie), sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 53**

***Autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice***

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è soggetto al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice. Fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, è rilasciata:

- a. per le strade statali dalla direzione con partimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio;
- b. per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni.

2. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile.

3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, di:

- a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente, ai sensi dell'art. 405, comma 1, del regolamento, al momento del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui

svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

5. Il titolare dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, deve installare saldamente fissata, a propria cura e spese, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale devono essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a. amministrazione rilasciante;
- b. soggetto titolare;
- c. numero dell'autorizzazione;
- d. progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e. data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualevolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

6. Gli enti proprietari delle strade, indicati al comma 1, per il Comune di Gubbio, viene individuato il settore Servizi Territoriali e SUAPE, devono tenere un registro delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

#### **Art. 54** ***Voltura***

1. Entro 90 giorni dalla cessione, modificazione, trasformazione dell'azienda, deve essere presentata domanda di voltura dei cartelli, delle insegne di esercizio, degli altri mezzi pubblicitari, delle attrezzature, ecc. installati.

2. L'omessa presentazione della domanda di voltura comporta la decadenza delle autorizzazioni e, comunque, dei titoli abilitativi e quanto installato verrà considerato abusivo.

#### **Art. 55** ***Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice***

1. La domanda di rinnovo, triennale, dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, è sostituita da una dichiarazione di prosieguo dell'attività corredata dalla ricevuta di versamento del relativo canone e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il mezzo pubblicitario non ha subito modificazioni rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, rilasciata.

2. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, si intende tacitamente rinnovata, qualora non siano intervenute modifiche legislative, previo nulla osta del servizio Polizia municipale.

**Art. 56**

***Canoni***

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari, degli arredi e delle attrezzature su spazio pubblico, se del caso, è soggetta al rispetto del:
  - a. Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
  - b. Regolamento per la disciplina delle concessioni di spazi ed aree pubbliche.

**Art. 57**

***Modulistica***

1. L'elenco degli elaborati e la relativa modulistica per il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, e/o dei titoli abilitativi deve essere predisposto dal Dirigente del settore Servizi Territoriali e SUAPE.

**Art. 58**

***Iter procedurale***

1. Per la complessità della materia e per il, potenziale, coinvolgimento di più enti e di più settori e/o servizi del Comune di Gubbio, al fine di evitare lungaggini e/o disservizi, viene individuato un iter procedurale, che potrà essere attivato dal Responsabile del Procedimento in funzione dell'istanza.
2. L'iter procedurale individuato, che deve essere attuato nei modi e nei tempi di legge, è il seguente:
  1. presentazione dell'istanza al dirigente del settore Servizi Territoriali e SUAPE;
  2. parere, o quanto altro necessario, rilasciato dal servizio Polizia municipale;
  3. autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
  4. autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
  5. comunicazione di fine istruttoria;
  6. pagamento di canoni, imposte, concessioni, ecc.;
  7. rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice;
  8. inoltro telematico al SUAPE (comunicazione o S.C.I.A.).
3. Per casi simili, più o meno complessi, si procede per analogia.



## Capo II Vigilanza e sanzioni

### Art. 59

#### *Vigilanza e sanzioni sull'installazione dei mezzi pubblicitari*

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, rilasciate.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice.
3. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, rilasciate, devono essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.
4. Per i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, installati in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del codice, in assenza di nulla osta o in difformità dallo stesso, devono essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del codice e relativo regolamento. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni.
5. La vigilanza, l'applicazione delle sanzioni, è più in generale, quanto previsto ai precedenti commi, è demandato al servizio Polizia municipale.

### Art. 60

#### *Controllo sui titoli e sulle opere eseguite e relative sanzioni*

1. Oltre alla vigilanza, prevista all'art. 59, devono essere verificati i titoli abilitativi e le opere eseguite, da parte del settore Servizi Territoriali e SUAPE, e, in caso di difformità, applicato, se applicabile, quanto previsto:
  - dalla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;
  - dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

### **Capo III**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

##### **Art. 61**

##### ***Regime transitorio di adeguamento***

1. Il presente Regolamento opera in continuità con le disposizioni precedentemente approvate con:
  - a. deliberazione di Consiglio comunale n. 11, del 11 aprile 1986;
  - b. deliberazione di Consiglio comunale n. 74, del 15 aprile 1999;
  - c. deliberazione di Consiglio comunale n. 42, del 16 marzo 2004.
2. Le autorizzazioni e/o i titoli rilasciati e conformi, ferme restando le scadenze di legge, devono essere adeguati al presente Regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2019, con la possibilità di utilizzare l'istituto del rinnovo.
3. Il Comune di Gubbio si riserva, dopo un anno di monitoraggio dell'applicazione del presente Regolamento, di apportare le modifiche, eventualmente, suggerite dall'esperienza, previo confronto con le parti interessate.

##### **Art. 62**

##### ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.